Legge regionale 01 dicembre 2006 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 15/10/2015

Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico.

TITOLO III

FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 13

(ABROGATO)

(2)

Note:
1 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 41, L. R. 17/2008

2 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

Art. 14

(Finanziamenti ai sistemi bibliotecari)(1)(2)(3)

1.La Regione, tenendo conto della qualità dei servizi erogati sulla base di standard obiettivo dinamici che premiano l'efficienza, l'efficacia del servizio e la qualificazione del personale, concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema specifici stanziamenti da ripartire tra le biblioteche aderenti al sistema per:

a) incrementare il patrimonio documentario e librario, anche antico e di pregio;

b) aggiornare le attrezzature tecnologiche e informatiche;

c) adeguare gli arredi;

d) sostenere progetti innovativi e qualificati per la promozione della lettura;

e) attivare il servizio bibliobus.

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

2 L'articolo rivive ad opera dell' art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.

3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016

Art. 15

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

Art. 16

(ABROGATO)

(2)

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 57, L. R. 15/2014

2 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

Art. 17

(Formazione del personale addetto alle biblioteche)(2)(4)

1.

(ABROGATO)

(1)

2.La Regione finanzia altresì lo sviluppo della biblioteca dell'Associazione Italiana Biblioteche - Sezione Friuli Venezia Giulia e lo svolgimento dei compiti istituzionali di tale associazione.

(3)

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 42, L. R. 17/2008

2 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

3 Il comma 2 rivive ad opera del art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.

4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016